



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione VIII – Finanza e funzionamento del sistema camerale

ALL'UFFICIO DI GABINETTO

[gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it)

AL SEGRETARIATO GENERALE

[segretariogenerale@pec.mise.gov.it](mailto:segretariogenerale@pec.mise.gov.it)

ALLE DIREZIONI GENERALI MI.S.E.

[Loro PEC](#)

**Oggetto: Direttiva 24 maggio 2021 del Ministro dello sviluppo economico – “Direttiva per la definizione dei criteri e delle procedure per la scelta dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale”**

---

La Direttiva del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2021 (di seguito denominata “Direttiva”) definisce nuovi criteri e procedure per la scelta dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti del sistema camerale e, ai sensi dell’art. 6, comma 6, “*abroga e sostituisce la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017, la direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 25 febbraio 2019 e le relative circolari.*”.

Si rende pertanto necessario istituire un nuovo Elenco delle professionalità in possesso di requisiti e capacità professionali da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale, come definito all’art. 1 della Direttiva in oggetto. Il precedente Elenco del personale e delle professionalità di cui alla Direttiva ministeriale 14/02/2017 risulta pertanto abrogato.

Tenuto conto che il comma 4 dell’articolo 1 attribuisce a questa Direzione generale il compito di curare l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco, nonché definire, come previsto al comma 5, i titoli di studio e professionali minimi necessari per l’iscrizione e rendere disponibile un modello di domanda, fissando i relativi termini di trasmissione e le modalità di presentazione della stessa, si precisa quanto segue:

## **REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO**

Ai sensi dell’art.1, comma 2, della Direttiva, all’elenco è iscritto su richiesta:

- A. Il personale di ruolo del Ministero, con qualifica dirigenziale o appartenente alla terza area funzionale, anche in posizione di comando a norma dell’art. 30, comma 2-*sexies* del decreto legislativo n. 165/2001;



B. I soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, i soggetti di cui ai punti A e B devono essere in possesso di uno dei seguenti **titoli di studio in materie economico/giuridiche**:

1. laurea triennale, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33);
2. laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);
3. classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate ai precedenti punti 1 e 2 e successive modificazioni e integrazioni;
4. diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui al punto 2. è determinata dal Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233.

Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del soggetto interessato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione del provvedimento che la riconosca.

Esclusivamente in fase di prima applicazione della direttiva sopracitata, e comunque per il periodo di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, per il personale di cui al punto A verranno accolte anche le domande di iscrizione di funzionari di area III in possesso di **altra tipologia di laurea/diploma di laurea ovvero di diploma di istruzione secondaria di 2° grado** purché in possesso di comprovata professionalità economica, aziendalistica, amministrativo-contabile o giuridica dimostrata nell'espletamento dell'attività di servizio e che abbiano maturato un'esperienza nello svolgimento di incarichi sindacali o di revisione, per un periodo complessivo di almeno cinque anni (per tali casi si rende necessaria la compilazione del modulo 1A).

Il personale di cui al punto A che intende iscriversi all'Elenco deve richiedere la preventiva **autorizzazione al superiore gerarchico** presso il quale presta servizio; il superiore gerarchico, effettuate le valutazioni utili tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 della Direttiva, attesta in una apposita sezione della Domanda il possesso dei requisiti previsti ed autorizza l'iscrizione all'Elenco. Per le domande presentate dai funzionari il superiore gerarchico è individuato nel dirigente competente, mentre per le domande presentate dai dirigenti il superiore gerarchico è individuato dal relativo direttore generale.



**I soggetti di cui ai punti A e B non devono essere lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza**, in base a quanto previsto dall'art. 5 comma 9 del decreto-legge n. 95/2012 così come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, e non devono sussistere i requisiti, alla data di presentazione della domanda e per i successivi 12 (dodici) mesi, per la cessazione dal servizio per collocamento in quiescenza e né, sempre alla stessa data, sia stata inoltrata domanda per la cessazione anticipata.

## **PROCEDURA DI ISCRIZIONE E TERMINI**

I soggetti interessati di cui ai punti A e B, in possesso dei requisiti richiesti, sono tenuti a produrre la domanda di iscrizione secondo il modello “Modulo di Domanda” allegato alla presente nota circolare, unitamente al *curriculum vitae* aggiornato in formato europeo (dati anagrafici, percorso di studi/formazione accademica, titoli di abilitazione, esperienze professionali maturate/incarichi svolti e relative date), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero della presente nota circolare.

A conclusione del periodo indicato, non sarà più possibile presentare domanda. La Direzione Generale competente, almeno ogni 18 (diciotto) mesi, pubblicherà sul sito internet di questo Ministero e sulla Intranet un nuovo avviso per l'iscrizione all'Elenco, fissando i relativi termini di presentazione delle domande e indicando le modalità di trasmissione delle stesse.

La domanda deve essere inviata via PEC al seguente indirizzo [candidature.cciaa@pec.mise.gov.it](mailto:candidature.cciaa@pec.mise.gov.it).

L'iscrizione nell'elenco decorre dalla data di comunicazione di avvenuta iscrizione. La Direzione Generale competente, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal termine previsto per le presentazioni delle domande, provvede alla comunicazione ai diretti interessati dell'avvenuta iscrizione e pubblica l'Elenco completo sul sito web istituzionale del Ministero.

Il modello di domanda è reperibile nell'area dedicata della Intranet e nel sito web del Ministero dello sviluppo economico al seguente indirizzo <https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/camere-di-commercio/revisori>.

Si fa presente che non verranno prese in considerazione le domande incomplete, ovvero non corredate di quanto richiesto e/o prive delle informazioni necessarie ed utili per le finalità previste, illeggibili o trasmesse oltre i termini previsti.

Ciascun iscritto all'elenco è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati e delle informazioni fornite nella domanda, inviando una PEC all'indirizzo [candidature.cciaa@pec.mise.gov.it](mailto:candidature.cciaa@pec.mise.gov.it).

Si precisa altresì che la presentazione della candidatura non costituisce titolo per l'attribuzione di alcun diritto o preferenza.



## **MOTIVI DI DECADENZA DALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

I soggetti iscritti sono cancellati dall'Elenco:

- a) a richiesta dell'interessato;
- b) alla data di collocamento in quiescenza;
- c) per il personale di cui al punto A) alla data di cessazione dal servizio presso questa Amministrazione; per il personale in posizione di comando dalla data indicata nel modello di domanda, ovvero ad altra data successivamente comunicata;
- d) per il personale di cui al punto B) alla data di cancellazione dal registro dei revisori legali;
- e) per il personale di cui al punto A) - in possesso di altra tipologia di laurea/diploma di laurea ovvero di diploma di istruzione secondaria di 2° grado purché in possesso di comprovata professionalità economica, aziendalistica, amministrativo-contabile o giuridica dimostrata nell'espletamento dell'attività di servizio e che abbiano maturato un'esperienza nello svolgimento di incarichi sindacali o di revisione, per un periodo complessivo di almeno cinque anni – al termine della prima fase di applicazione della direttiva, ovvero alla decorrenza dell'anno dalla data di pubblicazione dell'avviso.

## **MOTIVI DI SOSPENSIONE DALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO**

Nel caso di dimissioni o di mancata accettazione di un incarico, presentati senza giustificato ed oggettivo motivo, si provvederà d'ufficio alla sospensione dall'Elenco per la durata di un anno.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*(Gianluca Scarponi)*

### **Allegati:**

- 1) Modulo di Domanda
- 2) Allegato 1A